



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.7.2007
COM(2007) 442 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE,
ad applicare una riduzione dell'imposta sulla benzina senza piombo
utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'imposizione fiscale sui prodotti dell'energia e dell'elettricità all'interno della Comunità è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio¹, nella quale sono indicati i prodotti imponibili, l'utilizzo che li rende imponibili e le aliquote minime che si devono loro imporre a seconda che essi siano utilizzati come carburanti, per determinati usi industriali o commerciali o per il riscaldamento.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, questo, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare altre esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

L'obiettivo della presente proposta è consentire alla Francia di applicare una riduzione dell'imposta sulle benzine senza piombo utilizzate come carburanti, immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica, nell'intento di compensare parzialmente i sovraccosti causati dalla lontananza geografica e dalle difficoltà di approvvigionamento.

- **Contesto generale**

Con lettera del 16 ottobre 2006 le autorità francesi hanno chiesto l'autorizzazione di applicare, una riduzione dell'imposta sull'energia unicamente per le benzine senza piombo utilizzate come carburanti, per continuare la prassi seguita in virtù della deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II, punto 6, terzo trattino. La domanda è stata presentata prima della scadenza di tale deroga, la quale autorizzava la Francia ad applicare fino al 31 dicembre 2006 una riduzione dell'imposta di consumo in Corsica, a condizione che le riduzioni rispettassero sempre i livelli minimi delle accise sui prodotti dell'energia previsti dalla normativa comunitaria. L'autorizzazione richiesta riguarda la riduzione dell'imposta nella misura di 1 euro all'ettolitro nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. Le autorità francesi hanno inviato informazioni supplementari il 13 febbraio e il 3 maggio 2007.

Per giustificare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, la Francia fa valere la natura insulare della Corsica. Questa caratteristica è all'origine di costi supplementari per far giungere sull'isola e immagazzinarvi i vari carburanti, uno svantaggio che la richiesta riduzione dell'imposta intende compensare in misura parziale.

La Corsica è prevalentemente montagnosa: soltanto il 10% del suo territorio ha una pendenza inferiore al 12% e, tranne la pianura ad est, i terreni piatti sono quasi inesistenti. Le comunicazioni interne sono particolarmente difficili poiché perlopiù le valli non sono comunicanti. La Corsica è quindi compartimentata, divisa in numerose microregioni.

¹ GU L 238 del 31.10.2003, pag. 51.

Per questo motivo, il trasporto e la distribuzione di benzina senza piombo a 95 ottani costano 8,05 euro all'ettolitro sul continente, ma 17,34 euro in Corsica. Infatti il trasporto marittimo dei prodotti petroliferi e le condizioni d'immagazzinamento sull'isola accrescono in misura considerevole il prezzo di costo. Nelle due cisterne petrolifere dell'isola vengono depositati 400 mila m³ all'anno, mentre, tenuto conto della loro capienza, il livello di redditività si situerebbe a circa un milione di metri cubi per ciascuna cisterna. Tuttavia, mantenere le due cisterne è necessario a causa della geografia dell'isola e della necessità d'immagazzinare il carburante per evitare interruzioni di approvvigionamento. Quindi il prezzo medio della benzina senza piombo consumata nella Francia continentale era nel febbraio 2007 di 116,96 euro per ettolitro, tasse comprese, mentre in Corsica tale importo è maggiorato da 3 fino a 6 euro all'ettolitro, tasse comprese, il che significa una differenza di 4 fino a 7 euro all'ettolitro senza la riduzione fiscale di 1 euro/hl².

La differenziazione fiscale contribuisce dunque ad assicurare la continuità territoriale con il continente, riducendo il costo della benzina senza piombo di 1 euro all'ettolitro. L'importo di questa riduzione resta inferiore al sovraccosto in questione.

Le spese annuali di bilancio relative alla riduzione fiscale ammontano a 890 mila euro. La popolazione dell'isola è stimata al 1° gennaio 2007 a 279 mila abitanti, ai quali si aggiunge una popolazione stagionale. Tutti i consumatori di benzina senza piombo in Corsica beneficiano di tale riduzione delle accise.

- **Disposizioni in vigore nel settore della proposta**

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Decisione 2005/767/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2005, che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE³. La regionalizzazione dell'aliquota dell'accisa sui prodotti petroliferi ("TIPP", secondo la sigla francese), che riguarda non soltanto la benzina senza piombo ma anche il gasolio utilizzati come carburanti, fa parte della politica di decentramento voluta dalle autorità francesi, poiché essa conferisce alle regioni francesi, tra cui la collettività territoriale della Corsica, la facoltà di modulare, al rialzo come al ribasso, l'aliquota dell'accisa sui carburanti. Tale decentramento s'inquadra nella volontà di rafforzare l'efficienza amministrativa, sviluppando un servizio pubblico di migliore qualità e di costo inferiore, rientra anche in una politica di sussidiarietà che consente di prendere decisioni a livello adeguato in moltissimi settori (vedere la decisione 2005/767/CE, considerando 2) e persegue quindi obiettivi diversi da quelli della riduzione fiscale ora richiesta.

- **Coerenza con le altre politiche ed obiettivi dell'Unione**

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, questo, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare altre esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche

² La differenza di costo qui indicata non si ripercuote interamente sul prezzo finale al distributore, poiché l'aliquota dell'IVA è più bassa in Corsica che nel continente.

³ GU L 290 del 4.11.2005, pag. 25.

specifiche. La Commissione esamina ogni domanda in base alla necessità di preservare il corretto funzionamento del mercato interno e di garantire una concorrenza leale e nel contesto delle politiche comunitarie in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

La differenziazione fiscale conferisce ai consumatori di benzina senza piombo in Corsica una maggiore equiparazione con gli analoghi consumatori nel continente, concedendo una parziale compensazione del sovraccosto a carico dei consumatori in Corsica. Il provvedimento proposto risponde quindi agli obiettivi di politica regionale e di coesione.

La riduzione fiscale non è superiore ai costi supplementari di trasporto e di distribuzione a carico dei consumatori in Corsica: infatti la riduzione del costo della benzina senza piombo nella misura di 1 euro all'ettolitro resta di gran lunga inferiore non soltanto al sovraccosto ma anche alla differenza tra i rispettivi prezzi finali.

Del resto, l'accisa sulla benzina senza piombo in Corsica (57,92 euro/hl) resta considerevolmente superiore al livello minimo comunitario stabilito nella direttiva 2003/96/CE (35,90 euro/hl), anche tenendo conto della regionalizzazione delle imposte di consumo autorizzata dal Consiglio con la decisione del 24 ottobre 2005⁴. In tale contesto, la collettività territoriale della Corsica è autorizzata a modulare l'entità dell'imposta, come risulta dalle disposizioni figuranti nella tabella B dell'articolo 265 del Codice doganale francese. La modulazione non può essere superiore a 1,77 euro/hl, importo che costituisce il massimale della modulazione consentita alle regioni. Quindi, cumulando la riduzione fiscale richiesta e la riduzione massima che potrebbe risultare dalla decisione adottata dalla Corsica di regionalizzare la TIPP, l'accisa ridotta sulla benzina senza piombo in Corsica sarebbe di 56,15 euro/hl, ossia pur sempre considerevolmente superiore al livello minimo comunitario stabilito dalla direttiva 2003/96/CE (35,90 euro/hl).

Di conseguenza, la Commissione ritiene tale riduzione compatibile con l'effetto incentivante che l'imposta deve esercitare per il miglioramento dell'efficienza in materia di energia.

Infine, tale provvedimento è accettabile ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e in considerazione dell'esigenza di assicurare una concorrenza leale. Il suo scopo consiste unicamente nel concedere una parziale compensazione dei sovraccosti derivanti dalla natura insulare della Corsica. Considerata la lontananza e l'isolamento dei dipartimenti ai quali si applica il provvedimento e data la modesta entità della riduzione dell'imposta, la quale resta peraltro molto elevata rispetto al livello minimo comunitario, il provvedimento in oggetto non comporterà specificamente un maggiore afflusso di fornitura di carburanti.

L'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2003/96/CE prevede per questo tipo di provvedimento la durata massima di sei anni, con possibilità di rinnovo. Al momento attuale, sembra opportuno concedere tale autorizzazione per sei anni, ossia per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012.

È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l'esatta riduzione, oggetto della presente decisione, senza discontinuità rispetto alle disposizioni in applicazione prima del

⁴ La riduzione che la presente proposta intende autorizzare si applicherebbe automaticamente, senza bisogno di una decisione specifica della collettività territoriale della Corsica, mentre la modulazione nel contesto della decisione 2005/767/CE richiederebbe una decisione.

1° gennaio 2007 in virtù della deroga prevista all'articolo 18 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II. Occorre quindi concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La proposta consiste nell'autorizzare una deroga riguardante unicamente la Francia.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non applicabile.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La Commissione propone di autorizzare la riduzione fiscale di 1 euro all'ettolitro fino al 31 dicembre 2012, consentendo così alla Francia di applicare un'imposta ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica.

- **Base giuridica**

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Principio di sussidiarietà**

Si deve riconoscere che il settore delle imposte indirette menzionato all'articolo 93 del trattato CE non è di competenza esclusiva della Comunità ai sensi dell'articolo 5 TCE.

Tuttavia, l'esercizio delle competenze concorrenti degli Stati membri in tale settore è rigorosamente determinato e limitato dalle misure di armonizzazione delle legislazioni nazionali che sono già state adottate dal Consiglio.

Nei casi come quello in oggetto, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE soltanto il Consiglio è abilitato ad autorizzare uno Stato membro ad applicare altre esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono sostituirsi al Consiglio.

La proposta rispetta quindi il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità: la riduzione di 1 euro all'ettolitro del costo della benzina senza piombo resta di gran lunga inferiore al sovraccosto in questione (da 4 a 7 euro/hl).

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio prevede solo questo tipo di provvedimento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il provvedimento in oggetto non comporta oneri finanziari e amministrativi per la Comunità. La proposta non incide quindi sul bilancio comunitario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE,
ad applicare una riduzione dell'imposta sulla benzina senza piombo
utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁵, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II, la Francia è stata autorizzata ad applicare una riduzione dell'imposta di consumo in Corsica. L'autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2006.
- (2) Con lettera del 16 ottobre 2006 le autorità francesi hanno chiesto l'autorizzazione di applicare una riduzione dell'imposta sull'energia unicamente sulle benzine senza piombo utilizzate come carburante, per continuare una prassi seguita nell'ambito della suddetta deroga. La domanda è stata presentata prima della scadenza di tale deroga. La riduzione richiesta è di 1 euro all'ettolitro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. In Corsica la fornitura di benzine senza piombo ai distributori comporta un considerevole sovraccosto rispetto alla fornitura sul continente ed i prezzi finali sono di 4 fino a 7 euro superiori a quelli praticati sul continente.
- (3) Se si riduce l'imposta sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica si troveranno maggiormente equiparati con i consumatori del continente. Questo provvedimento risponde quindi a obiettivi di politica regionale e di coesione.

⁵ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

- (4) La riduzione fiscale non va oltre quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione a carico dei consumatori in Corsica.
- (5) La richiesta riduzione dell'imposta rispetta il livello minimo previsto nella direttiva 2003/96/CE, che è attualmente di 359 euro per mille litri (ossia 35,90 euro/hl), anche tenendo conto dell'autorizzazione concessa dal Consiglio con la decisione 2005/767/CE, del 24 ottobre 2005⁶, i cui effetti possono cumularsi con quelli della presente decisione.
- (6) Tenuto conto della lontananza e dell'isolamento dei dipartimenti ai quali si applica tale provvedimento, e data anche la modesta entità della riduzione dell'imposta in questione, che peraltro è molto superiore al livello minimo comunitario, il provvedimento non comporterà specificamente un maggiore afflusso di fornitura di carburanti.
- (7) Di conseguenza, il provvedimento formante oggetto della domanda della Francia è accettabile ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e in considerazione dell'esigenza di assicurare una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche comunitarie in materia di ambiente, energia e trasporti.
- (8) È quindi opportuno autorizzare la Francia, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2012 una riduzione dell'imposta sulle benzine senza piombo utilizzate come carburante, immesse in consumo in Corsica.
- (9) È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l'esatta riduzione, oggetto della presente decisione, senza discontinuità rispetto alle disposizioni in applicazione prima del 1° gennaio 2007 in virtù della deroga prevista all'articolo 18 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II. Occorre quindi concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell'imposta sulle benzine senza piombo utilizzate come carburante, immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica.

Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale.

La riduzione dell'imposta deve soddisfare agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7.

⁶ GU L 290 del 4.11.2005, pag. 25.

Articolo 2

La presente decisione si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*